

**COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO**  
**per il FUNZIONAMENTO**  
**del CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.07.2007



# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1. Consiglieri comunali
- Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano
- Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

## TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 4. Composizione
- Art. 5. Costituzione
- Art. 6. Presa d'atto del Consiglio

## TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 7. Sede riunioni
- Art. 8. Sessioni
- Art. 9. Convocazione
- Art. 10. Seduta prima convocazione
- Art. 11. Seduta seconda convocazione
- Art. 12. Ordine del giorno
- Art. 13. Sedute – Adempimenti preliminari
- Art. 14. Pubblicità e segretezza delle sedute

## TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 15. Ordine durante le sedute
- Art. 16. Sanzioni disciplinari
- Art. 17. Tumulto in aula
- Art. 18. Comportamento del pubblico
- Art. 19. Prenotazione per la discussione
- Art. 20. Svolgimento interventi
- Art. 21. Durata interventi
- Art. 22. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 23. Fatto personale
- Art. 24. Udienze conoscitive
- Art. 25. Dichiarazione di voto
- Art. 26. Verifica numero legale
- Art. 27. Votazione
- Art. 28. Irregolarità nella votazione
- Art. 29. Verbalizzazione riunioni
- Art. 30. Diritti dei consiglieri
- Art. 31. Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 32. Segretario - Incompatibilità



**TITOLO V**  
**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

- Art. 33. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 34. Interrogazioni
- Art. 35. Risposta alle interrogazioni
- Art. 36. Interpellanze
- Art. 37. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 38. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 39. Mozioni
- Art. 40. Svolgimento delle mozioni
- Art. 41. Emendamenti alle mozioni
- Art. 42. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Art. 43. votazione delle mozioni

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 44. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 45. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Art. 46. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 47. Autonomia funzionale ed organizzativa del consiglio
- Art.48. Entrata in vigore



## TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1. Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
3. I Consiglieri dovranno partecipare alle sedute decorosamente abbigliati.

### Art. 2. Prima seduta del consiglio

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i successivi dieci giorni.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

### Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori
  - convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
  - giuramento del Sindaco;
  - comunicazione dei componenti della Giunta;
  - elezione della commissione elettorale comunale;
  - eventuali altri ordini del giorno stabiliti dal Sindaco.

## TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

### Art. 4. Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono

far pervenire alla Segreteria del Comune, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo purchè tali gruppi siano costituiti da almeno quattro membri.

#### **Art. 5. Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere non appartenente alla Giunta che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti (art. 17, co.1 , Statuto Comunale)
2. I gruppi consiliari sono regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Ogni Gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

#### **Art. 6. Presenza d'atto del Consiglio**

1. Al Consiglio, nella prima seduta utile, viene comunicata l'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

### **TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 7. Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nei locali della Casa Comunale destinati a questo uso.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede istituzionale il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

## Art. 8. Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'articolo 11 dello Statuto
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

## Art. 9. Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale. A richiesta del consigliere l'avviso può essere trasmesso a mezzo fax o posta elettronica
2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purchè la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato alla consegna della notifica deve presentare la certificazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni utili prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni utili prima di quello fissato per la prima adunanza.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima.
7. Con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, possono essere proposti argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

## Art. 10 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno 5 consiglieri e il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. la seduta viene dichiarata deserta, trascorsa un'ora dalla convocazione senza il raggiungimento del numero legal

**Art. 11.**  
**Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non potè aver luogo per mancanza del numero legale, o che, dichiarata regolarmente aperta, non potè proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. Per la seduta di seconda convocazione già prevista non deve procedersi a un nuovo avviso. E' dovere dei consiglieri non intervenuti alla seduta informarsi direttamente presso la segreteria del Comune se la seduta ha avuto luogo.
3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, a maggioranza dei presenti.
4. I consiglieri assenti hanno il dovere di informarsi sull'esaurimento dell'ordine del giorno e possono partecipare alla seduta di aggiornamento.

**Art. 12.**  
**Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**Art. 13.**  
**Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

**Art. 14.**  
**Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità e stati personali.


**TITOLO IV**  
**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 15.**  
**Ordine durante le sedute**

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo

dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

#### **Art. 16. Sanzioni disciplinari**

- 
1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
  2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire brevemente spiegazioni al Consiglio alla fine dell'argomento trattato. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
  3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
  4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

#### **Art. 17. Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

#### **Art. 18. Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico assiste alle sedute del Consiglio, occupando esclusivamente i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto e dovranno essere decorosamente abbigliati, dovranno inoltre astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 2.

Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

#### **Art. 19. Prenotazione per la discussione**

1. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Può essere concessa una sola replica per non più di cinque minuti.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.



**Art. 20.**  
**Svolgimento interventi**

1. I consiglieri che intendono intervenire nella discussione sui singoli argomenti all'ordine del giorno ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega. Può essere concessa una sola replica per non più di cinque minuti.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

**Art. 21.**  
**Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire alla discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
  - a. i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, comma 2, del T.U. 267;
  - b. i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza;
  - c. i cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
  - d. i due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

**Art. 22.**  
**Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quel argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare un consigliere per ciascun gruppo rappresentato in consiglio, fatti salvi gli interventi di singoli consiglieri che si discostano dalla posizione assunta dal proprio gruppo.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo

consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere per ciascun gruppo rappresentato in consiglio, fatti salvi gli interventi di singoli consiglieri che si discostano dalla posizione assunta dal proprio gruppo.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

#### **Art. 23.**

##### **Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

#### **Art. 24.**

##### **Udienze conoscitive**

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni, opinioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione, nel caso audizione aperta a tutti i cittadini l'invito è reso pubblico con l'affissione dell'atto o tramite bando pubblico.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 25.**

##### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

**Art. 26.**  
**Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non venga ricomposto. Se ciò non avviene entro venti minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

**Art. 27.**  
**Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.
1. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
2. terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza dei due consiglieri più giovani di età, 1 di maggioranza e 1 di minoranza, scelti tra con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

**Art. 28.**  
**Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

**Art. 29.**  
**Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 13 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.
3. Ogni Consigliere può chiedere l'iscrizione a verbale delle sue dichiarazioni in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno che, se esposte verbalmente saranno redatte in forma sintetica dal Segretario, se presentate in forma scritta verranno allegate al verbale del quale faranno parte integrante

**Art. 30.**  
**Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

**Art. 31.**  
**Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

**Art. 32.**  
**Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

**TITOLO V**  
**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

**Art. 33.**  
**Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

**Art. 34.**  
**Interrogazioni**

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

**Art. 35.**  
**Risposta alle interrogazioni**

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

**Art. 36.**  
**Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

**Art. 37.**  
**Svolgimento delle interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

**Art. 38.**  
**Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente secondo l'ordine di inserimento nell'ordine del giorno. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

**Art. 39.**  
**Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

**Art. 40.**  
**Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

**Art. 41.**  
**Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

**Art. 42.**  
**Ordini del giorno riguardanti mozioni**

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

**Art. 43.**  
**Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 44.

#### **Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. e modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

### Art. 45.

#### **Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale**

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive.
4. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale proposito, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n°241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

### Art. 46.

#### **Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

**Art. 47.**  
**Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio**

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
2. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di 4 consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo dal sindaco, qualora il Comune disponga di locali idonei.
3. In sede di formazione del bilancio di previsione devono essere indicate le risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.
4. Le dotazioni di spesa di cui al precedente comma sono assegnate a un responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del bilancio.
5. Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

**Art. 48**  
**Entrata in vigore**

4. il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.